

ASSOCIATION REGIONALE AMIS DES BATAILLES DE REINES

STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Articolo 1)

A Saint Christophe (AO) è costituita l'Associazione riconosciuta denominata "Association Amis des Batailles des Reines"

Articolo 2)

L'Associazione ha sede legale in Saint Christophe (AO), Località Grand Chemin n. 16.

Articolo 3)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4)

L'Association è un organo apolitico e senza scopi di lucro, vuole promuovere e diffondere presso gli allevatori e gli altri operatori del mondo agricolo la passione per la "Batailles de Reines" a salvaguardia anche della cultura e delle tradizioni locali, nonché favorire il miglioramento e la selezione delle bovine pezzate nere e castane della Valle d'Aosta.

L'Associazione pur non avendo fini di lucro potrà svolgere una attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi ai non soci, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali. In tal caso eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorare l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative.

Gli introiti dell'Associazione saranno interamente finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali.

Al centro dell'attività dell'associazione si pone l'organizzazione delle "Batailles de Reines".

L'associazione può svolgere le seguenti attività:

- l'organizzazione e il controllo delle "Batailles de Reines".
- attività associative: incontri, manifestazioni tra i soci.
- attività di informazione nel campo dell'allevamento delle vacche rivolta esclusivamente ai soci.
- attività culturali: convegni, tavole rotonde, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, proiezione di films, il tutto nell'interesse dei soci.
- attività editoriali: pubblicazione di riviste periodiche destinate agli associati.

SOCI – CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE – TESSERAMENTI

Articolo 5)

Possono essere soci dell'Associazione gli allevatori residenti in Valle d'Aosta di sentimenti e comportamento democratici.

Possono essere soci anche Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione "Amis des Batailles de Reines", purché accettino il presente Statuto.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all'Associazione e di partecipazione alle "batailles de reines", con le proprie bovine.

Articolo 6)

Diventano automaticamente soci dell'Associazione tutti gli allevatori valdostani che iscrivono le loro bovine ai concorsi eliminatori.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dall'Assemblea dei soci.

Le iscrizioni decorrono dall'1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

La durata della qualifica di associato è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7)

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

Sono istituite 5 categorie di soci:

- soci "Fondatori", coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'atto costitutivo, i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli dei soci ordinari;
- soci "Ordinari", coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente, versano l'apposita quota associativa, così come deliberato del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea e aderiscono nel contempo al presente Statuto;
- soci "Sostenitori", coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell'Associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio "sostenitore" fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di soci;
- soci "Onorari", coloro che per particolari meriti legati alla diffusione della cultura sportiva siano ritenuti dal Consiglio Direttivo degni di essere iscritti d'ufficio e senza particolari formalità di accettazione;
- soci "Juniores", coloro che, di età inferiore ad anni 18 (diciotto), versano l'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente Statuto, non potendo tuttavia esercitare direttamente il diritto di voto attivo e passivo, se non per mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci.

Articolo 8)

L'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente Statuto attribuisce:

- il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
- il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo;

il tutto senza alcuna limitazione. E' espressamente esclusa ogni limitazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede per gli associati maggiori di età il diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione

La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro di cui all'articolo 29) del presente Statuto e viene meno alla data del 31 dicembre di ogni anno.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Articolo 9)

Quanti desiderassero divenire soci "Ordinari" e soci "Juniores" dell'Associazione, devono presentare apposita domanda redatta per iscritto al Presidente o al Vicepresidente e ratificata dalla Assemblea dei soci. Per i soci Juniores la domanda dovrà essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le domande di iscrizione in qualità di socio "Sostenitore" devono essere presentate per iscritto direttamente al Presidente o al Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Le domande di iscrizione per i soci "Sostenitori" sono esaminate ed accolte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei membri in carica.

Non esistono formalità di rito per l'ammissione dei soci "Onorari".

Tutti gli associati sono obbligati a versare le quote associative e le somme aggiuntive, così come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti agli associati o a particolari categorie tra questi identificate.

Articolo 10)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per mancato rinnovo dell'affiliazione o per mancato pagamento della quota associativa;
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- per decadenza e cioè per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione del socio;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza dei membri in carica, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità. A tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- per ritardato pagamento dei contributi associativi per oltre un anno.

FINANZE – PATRIMONIO – UTILI – QUOTE

Articolo 11)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;

- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano fabbisogni eccedenti le disponibilità del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- dai proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

I contributi ordinari devono essere pagati in unico soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

Articolo 12)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il numero dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Articolo 13)

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nella annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e di legge.

Articolo 14)

E' fatto espressamente divieto di distribuire anche in modo indiretto, tra i Soci a qualsiasi categoria essi appartengono, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, nel rispetto delle norme in vigore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le quote associative sono trasmissibili solo per mortis causa. Le quote associative non sono rivalutabili.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 15)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo (C.D.);
- c) l'Ufficio di presidenza: presidente, vicepresidente e segretario;
- d) i Revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) la Commissione disciplinare;
- g) il Comitato d'Onore.

E' prevista l'eleggibilità libera degli organi amministrativi. I verbali delle riunioni dei singoli organi dell'Associazione sono riportati sui rispettivi libri sociali.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 16)

L'Associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

I soci sono rappresentati all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria dai delegati regionali, i quali rappresentano i vari Comitati zonali. Ogni Comitato zonale è eletto dai soci che risiedono della zona corrispondente ed è composto da un Presidente e da due delegati regionali.

L'Assemblea dei soci è composta da due rappresentanti (delegati regionali) per ognuno dei Comitati zonali costituiti nel territorio della Valle d'Aosta.

I Comitati zonali facenti parte dell'Associazione sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dal presente Statuto e dal suo Regolamento.

I Presidenti e i Delegati dei Comitati zonali restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Alla scadenza di ogni quadriennio i Comitati zonali devono segnalare all'Assemblea, mediante copia della deliberazione assunta:

- il nominativo dei loro due rappresentanti in seno all'Associazione, per il quadriennio successivo;
- il programma delle manifestazioni relative alla Batailles de Reines che intendono realizzare nel quadriennio successivo.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno due terzi dei delegati.

Articolo 17)

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito per lettera raccomandata indirizzato ai delegati.

In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

Articolo 18)

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti (delegati regionali) dei Comitati zionali.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti delegati regionali che dispongono di almeno due quinti dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei delegati regionali.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei membri presenti.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei membri presenti.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal presidente.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

I delegati dell'Assemblea assenti alle riunioni dovranno giustificare la mancata presenza. Tre assenze consecutive ingiustificate comportano l'espulsione dei delegati interessati dall'Assemblea.

Articolo 19)

È adottato il criterio del voto singolo.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Il voto è espresso per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Il presidente può inoltre, in quest'ultimo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Articolo 20)

All'Assemblea convocata in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

- esprimere indicazioni ed orientamenti sulle scelte e sulle materie che costituiscono gli scopi dell'Associazione;
- deliberare sull'accoglimento o meno di nuove domande di adesione all'Associazione;
- redigere il calendario delle manifestazioni, assegnando le sedi dei concorsi eliminatori;
- operare per il rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento, accertare le eventuali irregolarità ed infrazioni segnalando le stesse all'apposita Commissione disciplinare per le relative sanzioni;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

- eleggere il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- eleggere i Revisori dei conti, i membri del Collegio dei Probiviri, i membri della Commissione disciplinare e del Comitato d'onore .
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

All'assemblea convocata in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 21)

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.

Articolo 22)

Il Presidente è il rappresentante legale ed ufficiale dell'Associazione.

Egli cura i rapporti con le Autorità e con altri Enti, relativamente agli interessi ed al buon funzionamento dell'Associazione.

Il Presidente è il delegato alla firma di tutti gli atti interessanti l'Associazione.

Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione.

Articolo 23)

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento dello stesso.

Articolo 24)

Il Segretario è scelto dall'Assemblea fra persone non facenti parte dei delegati regionali.

Il Segretario deve:

- assistere alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, dei Probiviri, della Commissione Disciplinare e del Comitato d'Onore.
- redigere i verbali delle riunioni alle quali partecipa;
- curare, in collaborazione con il consulente fiscale dell'Associazione, gli atti amministrativi e contabili;
- presenziare ai concorsi "Batailles de reines" sia eliminatori sia finale;
- svolgere tutti gli incarichi burocratici assegnatigli dall'Assemblea ordinaria.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 25)

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea Generale e dai membri dell'Ufficio di Presidenza: Presidente, Vicepresidente e Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo:

- coadiuva il Presidente;
- decide e delibera in caso di urgenza sui problemi inerenti gli interessi dell'Associazione.
Le sue deliberazioni assunte in via d'urgenza devono comunque essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella sua prima riunione;
- prepara il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

Articolo 26)

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

Alle riunioni partecipa il segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni sono svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I consiglieri e il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Articolo 27)

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

REVISORI DEI CONTI – COLLEGIO DEI PROBIVIRI – COMMISSIONE
DISCIPLINARE – COMITATO D'ONORE

Articolo 28)

I Revisori dei Conti sono in numero di tre e sono scelti fra i membri dell'Assemblea.

I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 29)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti all'esterno dell'Assemblea.

I Probiviri, riuniti in collegio, provvedono a controllare la correttezza, l'onestà e la liceità del comportamento dei membri dell'Associazione e risolvono le liti fra i soci e fra i soci e l'Associazione.

Articolo 30)

La Commissione disciplinare è composta da:

- il Presidente dell'Associazione, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente;
- due membri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti;
- un componente esterno, esperto in materie giuridiche, nominato dall'Assemblea;
- un membro designato dall'Amministrazione regionale.

E' ammessa la nomina di due membri supplenti.

I membri nominati dall'Assemblea possono essere revocati dall'incarico solo per gravi motivi. La revoca deve essere deliberata dai due terzi dei componenti dell'Assemblea dei soci.

I membri della Commissione disciplinare, che abbiano commesso infrazioni, non potranno partecipare alle riunioni della Commissioni qualora l'oggetto della stessa sia il giudizio sulle stesse infrazioni.

La Commissione disciplinare dura in carica quattro anni, come l'Assemblea.

La Commissione disciplinare ha competenza esclusiva in materia disciplinare e giudica applicando le relative norme regolamentari.

Articolo 31)

Il Comitato d'Onore è composto da:

- i Presidenti Onorari;
- l'Assessore all'Agricoltura in carica.

I Presidenti Onorari, a vita, sono scelti al di fuori dell'Assemblea di soci.

NORME FINALI E GENERALI

Articolo 32)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al segretario generale secondo le direttive del presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 33)

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea o dei liquidatori.

Articolo 34)

Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- libro degli associati;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Assemblea Generale dei soci;
- libro cassa;
- libro degli inventari;

tutti i libri sopra elencati potranno essere depositati presso la sede dell'Associazione.

Articolo 35)

Tutti i soci assumono, in ragione della loro partecipazione, l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dall'Associazione e dai suoi organi in relazione all'attività associativa. Altrettanto dicasi per quanto attiene le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

Ogni violazione o azione tendente all'elusione dell'obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari fino alla misura della revoca dell'affiliazione.

Articolo 36)

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell'Associazione.

Articolo 37)

Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad un collegio di arbitri, il cui lodo avrà significato e valore di transazione.

Il collegio sarà composto da tre arbitri: due nominati dalle parti contendenti e il terzo nominato dai due eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Aosta.

Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ricevimento. La controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro, il quale, come ha fatto chi lo ha eletto, dovrà apporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Aosta, su semplice istanza di parte. Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri scelti dalle parti contendenti provvederanno alla nomina del terzo arbitro, che sarà il Presidente del collegio arbitrale. Difettando l'accordo, la nomina sarà deferita, a cura di una delle parti contendenti o di uno dei due arbitri nominati dalle stesse, al Presidente del Tribunale di Aosta. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'accettazione della nomina da parte del terzo arbitro. Quest'ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura arbitrale. Ogni decisione anche istruttoria sarà presa tra gli arbitri a maggioranza.

Articolo 38)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 39)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Su questioni e casi di particolare gravità saranno sentiti i pareri dei Proviviri e dei membri della Commissione disciplinare.